

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 505 del 05 MAG. 2021

Oggetto: Stipula Convenzione tra ARNAS Garibaldi e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" e l'I.C. "Diaz Manzoni, per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere.

Proposta N° 51 del 04 MAG 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore /Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Raggi)

Carole Spadaro

Ersilia Raggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti :

- Il decreto legislativo 63 del 13-4-2017, recante disposizione volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali;
- Il decreto ministeriale n. 461 del 6-6-2019, relativo all'adozione delle *Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare* il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- MIUR- e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani- AOPI, sottoscritto in data 27-2-2018;
- Il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani AOPI, sottoscritto in data 4-10-2019 e operativo dal 24-6-2020;

Premesso:

- che il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Catania, ha espresso la volontà di stipulare una Convenzione per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture ospedaliere, nota Ns. prot. 431/AA.GG del 8-2-2021;
- che tale convenzione prevede un'attività di collaborazione tra questa ARNAS e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" e l'I.C. "Diaz Manzoni";

Visto:

il Parere Favorevole del Direttore Sanitario, nota Ns. prot. 1438/AA.GG del 14-4-2021:

"da sviluppare nel rispetto dell'andamento curva Pandemica, condividendo misure di sicurezza Scuola-Ospedale";

Considerato:

che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali, nonché l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità civile verso i terzi) per i danni eventualmente cagionati dal personale docente a terzi e/o per i danni dello stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture aziendali (Art. 10);

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:


- Potersi autorizzare la stipula della Convenzione tra Arnas Garibaldi, il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'I.C. "Diaz Manzoni";
- Fissare la valenza della convenzione per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;

- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’I.C. “Diaz Manzoni”, al Direttore Sanitario;
- Munire la presente della clausola d’immediata esecuzione;

Allegati parte integrante: bozza Convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggio)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s’intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

- autorizzare la stipula della Convenzione tra Arnas Garibaldi, il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’I.C. “Diaz Manzoni”.
- Fissare la valenza della convenzione per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’I.C. “Diaz Manzoni”, al Direttore Sanitario.

- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegati parte integrante: bozza Convenzione


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dot. ssa Maria Antonietta Li Calzi



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____
_____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la
stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE

**Per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai minori ricoverati
nelle strutture ospedaliere**

Tra

l'Azienda ospedaliera GARIBALDI di Catania, rappresentata dal Direttore Generale dott. Fabrizio De Nicola, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, P.zza Santa Maria del Gesù, 5, 95123 Catania CT

e

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal Direttore Generale Stefano Suraniti, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, via Fattori 50, Palermo

e

Il Liceo Scientifico Statale "G. Galilei di Catania rappresentato dal Dirigente scolastico Gabriella Chisari, in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera presso l' "Azienda ospedaliera Garibaldi", di Catania, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, via Maurizio Vescovo, 73-75 – 95128 Catania,

e

l'I.C. "Diaz Manzoni" di Catania rappresentato dal Dirigente scolastico Sebastiana Ivana Gualtieri in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera presso i presidi ospedalieri "Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" domiciliata ai fini del presente atto presso la scuola medesima, Via Plebiscito, 784 - 95129 - Catania

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989);
- la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle

istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;

- la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 (lett. f);
- il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art.8;
- il decreto ministeriale n.° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle *Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare* Il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPi, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il documento "Verso una scuola che promuove salute", redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la "tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPi, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il parere dell'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (Prot. n.780 del 5 maggio 2020 ove segnala "la particolare situazione dei bambini in ospedale e in istruzione domiciliare per i quali alle condizioni di malattia si aggiunge l'isolamento conseguente alla sospensione dei contatti con l'esterno, misura adottata per contenere il rischio di contagio da Covid 19. Per essi è opportuno tenere conto di quanto stabilito nelle linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";
- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE Educazione è salute", sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e l'Associazione ospedali pediatrici;
- Il *Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021* (D.M.39 del 26 giugno 2020) ove nel documento per la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, per la Scuola in ospedale e istruzione domiciliare si legge: "*Le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura, sempre nel rispetto delle indicazioni del Documento tecnico, di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario che connotano il quadro sanitario dell'allievo*".

ATTESO che:

- l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato;

CONSIDERATO che:

- all'interno dell' "Azienda Ospedaliera Garibaldi" da anni sono state istituite sezioni di Scuola della secondaria di primo e secondo grado, afferenti agli Istituti scolastici firmatari del presente accordo;
- le suddette Istituzioni Scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative che loro competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare

CONVENGONO QUANTO SEGUE:**Art. 1****L'Ufficio Scolastico Regionale:**

- individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti presso l'Azienda ospedaliera, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
- costituisce il Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli

alunni che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;

- promuove, mediante gli uffici competenti e la collaborazione della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'Azienda ospedaliera

Art. 2

L'Azienda ospedaliera:

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell'Istituto ospedaliero
- mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti, *assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza per alunni ospedalizzati*;
- dà facoltà al personale dipendente delle sezioni di scuola in Ospedale di poter usufruire, previo rilascio di apposito pass, degli stalli di parcheggio ubicati all'interno della struttura sanitaria. Inoltre, consente l'accesso alla mensa aziendale;
- favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività e favorisce, altresì, la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta;

Art. 3

È costituito un **Comitato Operativo misto** per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Comitato è costituito da:

- il Direttore Generale dell'Istituto ospedaliero (o suo delegato);
- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);
- il Dirigente Referente perUSR per la SiO e l'ID;
- il Dirigente scolastico della Scuola polo regionale;
- un Referente della Direzione Sanitaria dell'Istituto ospedaliero;

- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche con sezione ospedaliera (o un loro delegato);
- un docente per ogni ordine di scuola avente funzioni di coordinamento;
- un rappresentante delle famiglie o di associazioni di genitori e di studenti laddove presenti;

Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in *day hospital*, e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare. Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di referente per gli Istituti scolastici e un operatore scolastico che svolga la funzione di referente per l'Istituto ospedaliero

Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ridefinizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Art. 4

Il Comitato Operativo misto ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che preveda anche i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari. Esso comunque viene convocato dal Coordinatore di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto; coordinare interventi esteri di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.

Art. 5

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze sanitarie dovranno essere

prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Art. 6

L'Azienda ospedaliera e le Scuole con sezione ospedaliera (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, titolari autonomi dei trattamenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR n. 2016/ 679, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione. Per tal via, le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione la citata normativa.

In particolare, la Scuola con sezione ospedaliera, in adempimento della normativa sopra citata provvede alla nomina di un referente, quale persona autorizzata dal personale docente che effettua le prestazioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Art. 7

I Dirigenti Scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Polo regionale, l'Istituto ospedaliero, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Art. 8

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Istituto ospedaliero, la Scuola Polo regionale, le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).

I sottoscrittori del presente accordo, inoltre, si impegnano a informare costantemente circa l'andamento delle attività programmate e realizzate in Tavoli territoriali eventualmente costituiti dalle parti.

Art. 9

I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'Istituto scolastico e dell'Istituto ospedaliero (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'Istituto scolastico provvede a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa, mentre l'Ente Ospitante, su delega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitante fornisce ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, qualora questi si rendano necessari per l'accesso ai reparti.

Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla *policy* dell'Azienda ospedaliera.

L'Istituto scolastico si impegna a fornire alla Direzione Sanitaria/Servizio di Prevenzione e Protezione all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'ente convenzionato.

Contestualmente ai cambi di sede deve essere prevista la trasmissione del giudizio di idoneità e della documentazione sanitaria tra gli enti coinvolti.

Art 10

Le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali, nonché l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) per i danni eventualmente cagionati dal personale docente a terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture aziendali.

Art 11

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2020-2021 e avrà durata triennale e quindi fino all'anno scolastico 2022-2023 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.

Art. 12

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

Catania, 19.01.2021

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi"

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale "G. Galilei"

Il Dirigente scolastico della I.C. "Diaz Manzoni"
